

## **STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"G.A.L. MONTAGNE BIELLESI - Società Consortile a Responsabilità Limitata"  
con sede in Casapinta.**

### **Art. 1 - Denominazione**

Aderendo a quanto previsto nell'ambito dell'Asse IV Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, per istituire un unico Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) che operi nell'ambito della Provincia di Biella, è costituita ai sensi dell'art. 2615 *ter* del Codice Civile una società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata denominata

**"G.A.L. MONTAGNE BIELLESI - Società Consortile a Responsabilità Limitata".**

La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

### **Art. 2 - Sede**

La società ha sede legale nel Comune di Casapinta, all'indirizzo comunicato al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 *ter* disp. att. Codice Civile.

L'Organo Amministrativo potrà fissare nello stesso Comune una diversa ubicazione della sede sociale ed istituire, modificare o sopprimere uffici, filiali e dipendenze, concedere agenzie o rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero. L'assemblea dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede in altro Comune, purché ubicato nel territorio compreso in area G.A.L. Montagne Biellesi (definita come da allegato sub "A" al presente Statuto), nonché istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie.

### **Art. 3 - Durata**

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2025 (duemilaventicinque), e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci, secondo le norme di legge in materia.

### **Art. 4 - Oggetto**

La società è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) tutti gli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.), ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 4, della Regione Piemonte.

La società potrà, inoltre, operare sia nell'ambito di ulteriori programmi pubblici, sia in regime di mercato, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate dal Programma di Sviluppo Locale.

Essa sarà attiva, in particolare, ma senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici e tradizionali;
- ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- innovazione tecnologica;

- azioni di informazione ed educazione al consumo;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
- potenziamento dei servizi alla popolazione e miglioramento della qualità della vita;
- orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- cooperazione in ambito nazionale e transnazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- studi, consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali e di divulgazione;
- assistenza tecnica allo sviluppo;
- gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;
- ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente funzionale alle precedenti.

Per il raggiungimento dell'oggetto la società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali. Essa, potrà, inoltre, assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, ma esclusivamente per perseguimento dell'oggetto sociale, interessenze, quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale connesso al proprio.

#### **Art. 5 - Soci fondatori ed ordinari**

Sono soci fondatori le società, gli enti e le associazioni private, gli enti pubblici territoriali, gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico indicati nell'atto costitutivo della società consortile.

Possono successivamente entrare a far parte della società come soci ordinari gli enti locali e gli altri enti pubblici territoriali ed organismi pubblici istituzionali, in forma singola o costituiti in forma associata, gli istituti bancari e finanziari, le università, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione, le associazioni private, quelle rappresentative di categoria e quelle portatrici di interessi pubblici diffusi, le singole imprese e le loro associazioni, le società di persone e di capitali, le cooperative e loro consorzi, che operino sul territorio individuato dal Programma di Sviluppo Locale, in coerenza con gli obiettivi e le finalità perseguite dallo scopo consortile di cui all'art. 4.

#### **Art. 6 - Domicilio legale dei soci**

Il domicilio legale dei soci, relativamente ai rapporti sociali, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, all'uopo obbligatoriamente istituito e mantenuto, ed in mancanza quello coincidente con la sede istituzionale per gli Enti e le Associazioni, o con la sede legale risultante dal competente Registro delle Imprese per i soci ivi iscritti; è onere del socio comunicare per iscritto eventuali variazioni del proprio domicilio.

#### **Art. 7 - Ammissione di nuovi soci**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 che intendano essere ammessi alla società devono farne domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, che demanderà la decisione in merito all'Assemblea ordinaria. La domanda dovrà indicare:

- dati identificativi, denominazione e/o ragione sociale;
- attività svolta, in relazione ai requisiti di cui all'Art. 5;
- numero delle quote che si intende sottoscrivere;
- impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Qualora la richiesta provenga da un Ente o una persona giuridica, la domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto e dall'indicazione del codice fiscale e della persona delegata alla rappresentanza.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.

Sulla domanda dell'aspirante socio il Consiglio di Amministrazione delibera insindacabilmente a maggioranza semplice, e ne dà comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Il mancato accoglimento della domanda di ammissione comporta l'obbligo di motivazione ed è soggetto a impugnativa avanti l'Assemblea dei soci che deciderà sulla stessa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione chiede all'aspirante socio il deposito, da intendersi infruttifero, di una somma pari a quella che il medesimo intende versare a titolo di partecipazione.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione comunica all'aspirante socio che l'ammissione potrà intendersi perfezionata solo ove, effettuato il suddetto deposito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, l'Assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, e questo venga iscritto nel competente Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione comunica altresì all'aspirante socio che, nel caso in cui l'Assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, la somma versata a titolo di deposito si intenderà *ipso iure* convertita in capitale.

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta in deposito la somma di cui al comma ottavo del presente articolo, provvede a convocare entro il termine di tre mesi dall'avvenuto deposito, l'Assemblea dei soci per l'aumento di capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica nel più breve tempo possibile all'interessato, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci.

I nuovi soci devono immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto, provvedendo, inoltre, al versamento delle quote sottoscritte.

#### **Art. 8 - Esclusione e recesso dei soci**

Oltre che nel caso indicato all'art. 2466 del codice civile, l'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione, o per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. L'esclusione può, inoltre, avere luogo qualora il socio si sia reso insolvente o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce, a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;

- b. il cambiamento del tipo di società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis c.c.;
- i. la proroga del termine di durata della società;
- l. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi di esclusione o di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il valore di liquidazione della partecipazione della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del revisore, se nominati, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione di recesso.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale fino a corrispondenza.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti.

#### **Art. 9 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 29.000,00 (ventinovemila/00), ed è diviso in quote a norma di legge.

Qualora il capitale sociale subisca delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci stessi, stabilendo le modalità ed i termini, in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci per favorire l'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione possono essere eseguiti con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Codice Civile.

Il trasferimento delle quote sociali è possibile nei confronti dei soggetti di cui al precedente Art. 5.

In caso di trasferimento, agli altri soci spetta il diritto di prelazione: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle quote possedute, le proprie quote, indicando prezzo, condizioni della cessione ed eventuale acquirente. L'offerta deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione il quale, entro dieci giorni dal ricevimento deve informarne i soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se fatto valere da più soci, il diritto di prelazione sarà esercitato in proporzione alle quote già possedute. In difetto dell'esercizio della prelazione il socio può vendere le proprie quote all'acquirente indicato nella lettera di offerta, alle condizioni specificate.

Tali previsioni si applicano anche ai trasferimenti tra soci.

#### **Art. 10 - Patrimonio**

Il patrimonio della società consortile è costituito:

- dal capitale sociale e dai contributi conferiti dai soci;
- da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui ai successivi articoli;
- da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

#### **Art. 11 - Finanziamenti**

Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati secondo quanto previsto al successivo art. 12;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

#### **Art. 12 - Contributi dei soci**

Ai sensi dell'art. 2615 *ter*, ed al fine di assicurare il funzionamento della società e di disporre di un flusso di mezzi finanziari atto a coprire i costi di gestione, è fatto obbligo ai soci di versare, sulla base di modalità, criteri e termini individuati dall'Assemblea ordinaria dei soci e su richiesta dell'Organo Amministrativo, contributi in danaro in aggiunta ai conferimenti. L'Organo Amministrativo potrà richiedere i contributi solo nei limiti di un'effettiva utilità al fine di garantire il perseguimento dello scopo consortile e di procurare ai soci i consequenziali vantaggi.

#### **Art. 13 - Contributi da terzi**

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzione una tantum, annuale o pluriennale, istituti di credito, organismi economici, fondazioni, istituti scientifici, enti pubblici e privati, sia nazionali che comunitari, che ne condividono gli scopi sociali. Tale contribuzione è a fondo perduto e non costituisce diritto a partecipazioni.

#### **Art. 14 - Organi della Società**

Sono organi della società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale

#### **Art. 15 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.

Le Assemblee dei soci sono convocate dall'organo di amministrazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano con sottoscrizione di ricevimento, fax e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento, spedito all'indirizzo risultante dal libro soci.

Le formalità ed i termini di convocazione di cui al primo comma possono non essere osservati nel caso di Assemblea totalitaria.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo di svolgimento dell'Assemblea, che potrà essere anche fissato in una sede diversa da quella sociale, purché nell'ambito territoriale di uno dei Comuni facenti parte del G.A.L. Montagne Biellesi, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno essere contestualmente indicate il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea eleggerà il proprio presidente a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, per la redazione del relativo verbale, nomina un segretario tra gli intervenuti, salvo che a ciò non debba provvedervi un notaio, nei casi previsti dalla legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci, in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, mediante delega scritta conferita nel rispetto delle norme del Codice Civile, con precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di due soci oltre a se stesso.

In particolare spetta all'assemblea:

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori e determinare l'entità dell'eventuale gettone di presenza;
- c) nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la nomina non venga demandata al Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- e) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
- f) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- g) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere agli associati e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget.

#### **Art. 16 - Diritto di voto**

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.  
Le decisioni dei soci saranno adottate esclusivamente con il metodo assembleare.

#### **Art. 17 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Tuttavia per le modificazioni dello statuto, per le deliberazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione in funzione dell'ingresso di nuovi soci, per deliberare sul versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio G.A.L., le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### **Art. 18 - Organo di amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea, di cui 5 (cinque) individuati su proposta della componente pubblica e 6 (sei) su proposta della componente privata.

I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci; essi devono essere espressione diretta dei soci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi momento per giusta causa.

La decadenza, l'impedimento, le dimissioni o la revoca dalla carica rivestita nell'ente rappresentato comporta la decadenza da Amministratore della Società.

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, alla prima adunanza, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione potrà eventualmente nominare anche un Comitato esecutivo ed uno o più Amministratori delegati, determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

Agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità verrà determinata dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione.

#### **Art. 19 - Poteri del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria

e straordinaria della società, eccetto quanto riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea, e potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare:

- a) delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge;
- c) propone all'assemblea il piano pluriennale di attività;
- d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative;
- e) provvede all'assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico;
- f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
- g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi;
- h) stabilisce l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti;
- i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile;
- l) propone all'assemblea, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, l'eventuale Vicepresidente è investito di identici poteri da esercitarsi in funzione vicaria, gli amministratori delegati hanno le attribuzioni loro conferite con apposita delega.

#### **Art. 20 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario o su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vicepresidente, a mezzo fax, telegramma, raccomandata a mano o posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo, indicante il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con invio almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale di uno dei Comuni facenti parte del G.A.L. Montagne Biellesi.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione, deve risultare in apposito verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione a cura del Presidente, che può farsi assistere da un segretario, anche estraneo al Consiglio.



## **Art. 21 - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.

In caso di assenza, impedimento o "vacatio", il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.

La firma e la legale rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

In tale caso la firma del Vice Presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o "vacatio" del Presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, direttori, institori e procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

## **Art. 22 - Collegio Sindacale**

E' demandata all'Assemblea dei soci l'eventuale nomina del Collegio Sindacale, che verrà obbligatoriamente istituito qualora ricorrano i casi previsti dalla legge.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; il suo funzionamento e le sue attribuzioni sono regolate a norma di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 C.C..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in base alle tariffe professionali.

In mancanza del Collegio Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali ai sensi dell'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

## **Art. 23 - Regolamento Interno**

Oltre che dalle norme del presente statuto, dalle leggi in materia e dalle

disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, Asse 4, l'attività della società è disciplinata da un regolamento interno che fissa:

- criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestione;
- compiti, funzioni, modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni;
- rapporti operativi tra i soci e con gli altri soggetti interessati dalle attività sociali;
- modalità di gestione e ripartizione delle spese e di eventuali passività non coperte da contribuzioni pubbliche.

#### **Art. 24 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di tutte le scritture ad esso collegate. Il bilancio viene presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **Art. 25 - Utili**

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio, e gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, non possono essere in alcun modo ripartiti tra i soci consorziati.

Il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale; il rimanente è accantonato in apposito fondo per il reinvestimento o il ripianamento di eventuali perdite.

#### **Art. 26 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della società l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori che svolgono la propria opera in osservanza delle norme di legge, determinandone le competenze e stabilendo la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui agli articoli precedenti.

#### **Art. 27 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Biella, su istanza della parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e la sua decisione riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti,

che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**Art. 28 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

## Allegato A

COMUNITA' MONTANA	COMUNI INSERITI IN AREA GAL MONTAGNE BIELLESI
CM Alta Valle Elvo	DONATO
CM Alta Valle Elvo	GRAGLIA
CM Alta Valle Elvo	MAGNANO
CM Alta Valle Elvo	MUZZANO
CM Alta Valle Elvo	NETRO
CM Alta Valle Elvo	POLLONE
CM Alta Valle Elvo	SALA BIELLESE
CM Alta Valle Elvo	SORDEVOLO
CM Alta Valle Elvo	TORRAZZO
CM Alta Valle Elvo	ZIMONE
CM Alta Valle Elvo	ZUBIENA
CM Bassa Valle Elvo	OCCHIEPPO SUPERIORE
CM Valle del Cervo - La Bursch	CAMPIGLIA CERVO
CM Valle del Cervo - La Bursch	PIEDICAVALLO
CM Valle del Cervo - La Bursch	QUITTENGO
CM Valle del Cervo - La Bursch	ROSAZZA
CM Valle del Cervo - La Bursch	SAGLIANO MICCA
CM Valle del Cervo - La Bursch	SAN PAOLO CERVO
CM Valle del Cervo - La Bursch	ZUMAGLIA
CM Valle di Mosso	BIOGLIO
CM Valle di Mosso	CALLABIANA
CM Valle di Mosso	CAMANDONA
CM Valle di Mosso	MOSSO
CM Valle di Mosso	PETTINENGO
CM Valle di Mosso	SELVE MARCONE
CM Valle di Mosso	SOPRANA
CM Valle di Mosso	TRIVERO *
CM Valle di Mosso	VALLANZENGO
CM Valle di Mosso	VALLE SAN NICOLAO
CM Valle di Mosso	VEGLIO
CM Valle Sessera	SOSTEGNO
CM Prealpi Biellesi	CASAPINTA
CM Prealpi Biellesi	CROSA
CM Prealpi Biellesi	CURINO
CM Prealpi Biellesi	MEZZANA MORTIGLIENGO
CM Prealpi Biellesi	PIATTO
CM Prealpi Biellesi	STRONA

\*Il territorio del Comune di Trivero è compreso parzialmente come specificato nel Programma di Sviluppo Locale del GAL Montagne Biellesi